



COMUNE DI SAN DONACI  
(PROVINCIA DI BRINDISI)  
COPIA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 30 del 28/04/2016

**OGGETTO: IUC : Regolamento IMU - Modifiche - Approvazione**

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art.  
49 T.U. :  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Dott. LOLLI Cataldo)

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di 1 convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:		Presente	Assente
1	Domenico Fina	X	
2	Angelo Presta	X	
3	Mariangela Presta	X	
4	Agnese Baldassarre	X	
5	Maurizio Greco	X	
6	Cosimino Rubino		X
7	Gianluca Zurlo	X	
8	Lelio Lolli		X
9	Domenico Vincenzo Serio		X
10	Marco Pecoraro		X
11	Salvatore Pennetta	X	

Riscontrato il numero legale, il Presidente PRESTA Angelo dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**VISTA** la propria deliberazione consiliare n. 17 del 21/05/2014 di "IUC - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU"

**VISTE** la Legge 208/2015 che ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;

Preso atto che le suddette modifiche alla disciplina dell'IMU incidono sul regolamento comunale dell'IMU;

**RISCONTRATA** la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento IMU per adeguarlo alla normativa vigente;

**PRESO ATTO che** le modifiche riguardano essenzialmente la disciplina del comodato in uso gratuito previsto nel nostro regolamento all'art. 10 e una migliore disciplina dei terreni prevista all'art 7;

Preso atto che la nuova formulazione dell'art. 7 e art. 10 del Regolamento IMU è rispettivamente la seguente:

### Art. 7 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- A decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola ed i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella

frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

**Art. 10 – Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali**

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione.
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.
- Per gli stessi fini di cui al comma 1 è considerata prima casa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabile che vive in casa del tutore o del genitore o del figlio.

Si precisa che i disabili menzionati nei commi precedenti devono avere il riconoscimento così come previsto ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3;

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

**RITENUTO** di poter approvare le suddette modifiche;

**VISTO** il verbale della II Commissione Consiliare che in data 21 Aprile 2016 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle suddette modifiche regolamentari;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data \_\_\_\_\_ verbale n. \_\_\_\_ sottoscritto con firma digitale ed allegato al presente atto;

**ACQUISITO**, altresì, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile del II Settore ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Visto il D.Lgs. n. 267/2000;**

**Visto lo Statuto Comunale;**

**Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;**

**Uditi gli interventi e viste le risultanze di cui all'allegato verbale;**

**Si procede pertanto alla votazione che riporta il seguente esito:**

**PRESENTI : 7**

**ASSENTI : 4 ( Rubino Cosimino, Serio Domenico, Lolli Lelio e Pecoraro Marco )**

Con voti favorevoli ad unanimità

## **DELIBERA**

1. **APPROVARE** le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'IMU riscrivendo l'art. 7 e l'art. 10 nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DARE ATTO CHE** le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza 01/01/2016;
3. **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. **PUBBLICARE** il presente regolamento sul sito internet del Comune

Con separata votazione favorevole ad unanimità dei presenti si dichiara la immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di legge.

Regolamento approvato elettronicamente da sito web istituzionale

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to (PRESTA Angelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Avv. Fabio MARRA)

**RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il 10/05/2016 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

SAN DONACI, li 10/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Fabio MARRA

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

\* Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 10/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 10/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Fabio MARRA